



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. N. 70 del 29/03/2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e esenzioni

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Responsabile del pagamento del tributo

Art. 6 – Obblighi, adempimenti del Responsabile del pagamento

Art. 7 – Attività di accertamento e controllo

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Rimborsi

Art.10 –Tavolo Tecnico

Art.11 – Disposizioni transitorie e finali

Art.12 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Reggio Emilia, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 e dall'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito dalla Legge 96 del 2017.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nel DUP, nel Bilancio di Previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Reggio Emilia per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali. Nei documenti di Programmazione e di Bilancio sopracitati dovrà essere data evidenza degli interventi da finanziare con il gettito dell'imposta.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extra-alberghiere e nelle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2004, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Reggio Emilia .

Art. 3

Soggetti passivi e esenzioni

1. Soggetto passivo d'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Reggio Emilia o iscritto AIRE.
2. Sono esenti da imposta:
 - a) i minori fino al 12° anno di età compreso;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie;
 - e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il personale della protezione civile, che alloggiano per esigenze di servizio, i volontari che soggiornano per prestare soccorso, per eventi straordinari o per situazioni di emergenza;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
- h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro;
- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- 3. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c) e d) del comma 2 è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.
- 4. L'esenzione di cui alla lett. e) e f), è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva della certificazione rilasciata dalla struttura che presta assistenza sociale, o del provvedimento adottato da autorità pubbliche, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
- 5. L'esenzione di cui alla lett. g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
- 6. L'esenzione di cui alla lett. h) è subordinata alla la presentazione, al Gestore della struttura ricettiva, della certificazione della scuola alberghiera, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva può essere presentato dal Gestore un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.
- 7. L'esenzione prevista dalla lettera i), in relazione ai gruppi turistici, è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo destinatarie dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.

Art. 4

Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per notte di soggiorno (ossia per pernottamento) in strutture ricettive situate nel Comune di Reggio. E' esclusa, pertanto dall'imposta la sosta diurna (day-use).
- 2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al valore economico/prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale si applica la regola dell'analogia.
- 3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri di cui sopra ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
- 4. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi , fatte salve le ipotesi di esenzione di cui al precedente articolo 3.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera ai sensi dell'art. 42 ,comma 2 lett f e art. 48 del D.lgs. 267/2000, entro la misura massima stabilita dalla legge.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.
7. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 5

Responsabile del pagamento del tributo

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4 del comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito in legge 77/2020, sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui all'art. 1, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
2. Il responsabile di cui al comma precedente predispone la necessaria attività utile all'assolvimento dell'imposta da parte dei suoi ospiti e a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
3. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Obblighi, adempimenti del Responsabile del pagamento

1. I soggetti indicati nell'art. 5 comma 1, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti di rendicontazione previsti dalla legge e dal presente regolamento. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta, in qualità di responsabile del pagamento.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Reggio Emilia;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 5;
 - c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 3;
 - d) versare al Comune, entro il giorno 20 del trimestre successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
 - e) il versamento dovrà avvenire con le modalità individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale sul proprio portale internet, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;

g) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

h) trasmettere entro il giorno 20 del trimestre successivo al Comune, con le procedure informatiche e con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale, la comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite, in cui dovranno essere indicate le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente e gli elementi utili alla gestione e al controllo dell'imposta ;

i) presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Art. 7

Attività di accertamento e controllo

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 commi 792 e seguenti in materia di accertamento esecutivo e il regolamento di Riscossione Coattiva del Comune di Reggio Emilia.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie inerenti la gestione dell'imposta. I controlli potranno essere attivati anche nei modi e secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 11.11 2020 (G.U. 299 del 2.12.2020)

Art. 8

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento si applica, in caso di omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 lett i del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo non versato, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento si applica, in caso di infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 lett. I del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 1 comma 161 e seguenti della Legge 296/2006.

5. I responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 lett a,b,c,f,g,h è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I

sez. I e II della legge 689/81. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 9

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dai soggetti di cui all'art. 5 deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione potrà essere effettuata su autorizzazione esplicita del Comune mediante apposita richiesta, da presentare al Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 lett. i)
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il richiedente deve trasmettere la documentazione da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 10

Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria e sindacali del territorio maggiormente rappresentative.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. **Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° Febbraio 2022.**
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali e in particolare il Regolamento generale entrate tributarie comunali, in quanto compatibili.
5. In particolare per quanto riguarda la Forma di Gestione, il funzionario Responsabile del tributo, il Ravvedimento operoso, il Contenzioso si applicano i rispettivi articoli del vigente Regolamento delle Entrate tributarie e per quanto riguarda la riscossione coattiva il vigente Regolamento della Riscossione coattiva.

6. Nelle more dei chiarimenti della Corte dei Conti in materia relativi alla qualifica di agente contabile, i soggetti di cui all'art 5 sono sottoposti all'obbligo della *“resa del conto giudiziale”* come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011